

Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA
Tel. 075.5761 – Fax 075.576.3383
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>


X LEGISLATURA

PROVVEDIMENTO del Segretario Generale

n. 28 del 27 novembre 2017

OGGETTO: *“Disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle Commissioni Giudicatrici”*

L'Istruttore : Fausta Bizzarri



IL SEGRETARIO GENERALE

nella sua qualità di Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza;

VISTO il documento istruttorio redatto dal Servizio Risorse e Innovazione concernente “*Disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle Commissioni Giudicatrici*”;

CONSIDERATA la necessità di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici incaricate di valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa, che possono essere utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all’istituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del sopra citato decreto;
- nelle procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di approvare la disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità per la nomina delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con l’offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.;


VISTO IL Codice dei contratti pubblici di lavoro servizi e fornitura approvato con D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s. mm. e ii., in particolare gli articoli 77, 78 e 216 comma 12;

VISTA la delibera A.N.AC. n. 620 del 31.05.2016 avente ad oggetto “criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’A.N.AC. per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto”;


VISTE le Linee guida A.N.A.C. n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”

DETERMINA:

- 1) di richiamare tutto quanto esposto nel documento istruttorio che quivi deve intendersi integralmente riportato e trascritto;



- 2) di approvare la disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità per la nomina delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito riportata:
- a) il Responsabile del procedimento comunica i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, e trasmette i loro curricula al Dirigente del Servizio Risorse e Sistema Informativo, al fine di consentire la pubblicazione degli stessi ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del decreto sopra citato;
 - b) non può far parte della Commissione giudicatrice il Responsabile del Servizio Risorse e Sistema Informativo, né alcun altro soggetto che abbia preso parte nella predisposizione dei documenti di gara relativi all'appalto o che potrebbe occuparsi della esecuzione/direzione del contratto;
 - c) il RUP non può far parte e della Commissione giudicatrice, ma può svolgere la funzione di Segretario verbalizzante;
 - d) i vari dirigenti/responsabili di servizio presiederanno, in alternanza, la Commissione giudicatrice dei vari servizi, evitando che il responsabile presieda la propria Commissione;
 - e) fra i componenti della Commissione non deve sussistere alcun vincolo gerarchico, né alcuna altra causa di incompatibilità;
 - f) la commissione giudicatrice è nominata con atto del Dirigente del Servizio Risorse e Sistema Informativo, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
 - g) la commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità, pari a cinque;
 - h) per quanto riguarda le procedure di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, o per quelli che non presentano particolare complessità, la commissione è interna per cui i componenti e i segretari sono selezionati tra il personale dipendente dell'Assemblea Legislativa; il presidente è individuato tra il personale dirigente;
 - i) per quanto riguarda le procedure di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016 la commissione è interna, o, qualora il Responsabile del Procedimento reputi che non vi siano membri esperti all'interno dell'Assemblea, la commissione può essere esterna;
 - l) la selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione;
 - m) i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo;
 - n) i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione



della commissione devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole;

o) nessun compenso è dovuto al personale interno componente della commissione o del seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della Commissione o del Seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali;

p) in caso di commissione esterna, il Responsabile del procedimento individua e comunica i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, e trasmette i loro curricula al Dirigente del Servizio Risorse e Sistema Informativo, al fine di consentire la pubblicazione degli stessi ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del decreto sopra citato. I Commissari esterni sono scelti tra:

- pubblici dipendenti di ruolo, con la qualifica di funzionari (o equivalente) o dirigenti, in possesso di diploma di laurea, iscritti ad un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;

- professionisti con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito del settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;

- docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare.


Ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso secondo le modalità seguenti. Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni, si farà riferimento - per analogia - a quanto riportato dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29 Settembre 2004 nella parte relativa ad "Altre eventuali attività di Commissioni giudicatrici", nel quale si ritiene che, "essendo l'impegno delle Commissioni sostanzialmente indipendente dall'importo dell'appalto, i compensi per dette Commissioni esterne possano essere individuati a vacazione sulla base dell'effettivo impegno temporale profuso". Il Compenso dei commissari esterni all'amministrazione sarà pertanto così definito:

- Compenso a vacazione (con riferimento all'art. 6 del DM 143/2013, l'importo orario per prestazioni a "vacazione" è fissata per il professionista incaricato, da 50,00 €/ora a 75,00 €/ora) sulla base dell'effettivo tempo dedicato all'attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione;

- IVA, oneri previdenziali se dovuti;

In considerazione dell'applicazione del principio di contenimento della spesa, è stabilito un tetto massimo per i compensi, secondo la graduazione in funzione del valore dell'appalto e del numero di offerte da esaminare di seguito riportata:


Massimo dei compensi spettanti ai Commissari,	Massimo dei compensi spettanti ai Commissari,	Massimo dei compensi spettanti ai Commissari,	Massimo dei compensi spettanti ai Commissari,	Massimo dei compensi spettanti ai Commissari,
---	---	---	---	---



gare fino a 10 concorrenti	gare da 11 a 20 concorrenti	gare da 21 a 30 concorrenti	gare da 31 a 50 concorrenti	gare oltre 50 concorrenti
€ 3.000,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00

- q) la commissione giudicatrice individua l'offerta economicamente più vantaggiosa entro il termine stabilito dal Responsabile del procedimento. Tale termine può essere prorogato solo una volta, per giustificati motivi;
- r) l'atto di nomina della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sono pubblicati sul sito web dell'Assemblea Legislativa, nella sezione Amministrazione Trasparente;
- s) restano ferme tutte le altre disposizioni stabilite dall'art. 77 del Codice dei contratti;
- 3) di stabilire che la presente disciplina entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione e potrà essere modificata, integrata e sostituita in seguito all'emanazione di linee guida e/o altri atti a carattere generale da parte dell'A.N.A.C. o per altre motivazioni;
- 4) di pubblicare il presente atto nella Sezione "Amministrazione trasparente" dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria.

*Il Segretario Generale
Responsabile della prevenzione,
della corruzione e della trasparenza
Dott. Stefano Mazzoni*



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: *Disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle Commissioni Giudicatrici*

Criteri di aggiudicazione

L'art. 95, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita.

Il comma 4, dell'art. 95, stabilisce che può «essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;
- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato.


Devono sempre essere assegnati mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, i contratti relativi:

- a) ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
- b) all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

Infine, ai sensi del comma 7, dell'art. 95 del decreto sopra citato, l'elemento costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso; in tal caso la competizione viene svolta unicamente sulla base dei criteri qualitativi.

Disposizioni normative in materia di commissioni giudicatrici

La disciplina delle commissioni giudicatrici è contenuta nei seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:



Art. 77. (Commissione di aggiudicazione)

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.


2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano



concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.


13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

Art. 78. (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)

1. E' istituito presso l'A.N.AC., che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.

Art. 216, comma 12 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole




di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.

Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.

2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti



nell'attuazione del presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.

Seggio di gara e Commissione giudicatrice


Considerato che esistono delle differenze tra le fasi di svolgimento delle procedure da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e quelle da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si ritiene opportuno demandare ad un seggio di gara, in composizione monocratica, la gestione delle procedure di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. Tale seggio è costituito, di norma, da un Dirigente dell'Assemblea Legislativa, assistito da due testimoni, scelti tra il personale dipendente della stessa Assemblea.

Considerato, altresì, che nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura di gara si compone di più sottofasi che ben possono essere gestite distintamente da un Seggio di gara e da una Commissione giudicatrice, nel rispetto delle rispettive competenze, si ritiene opportuno demandare al seggio di gara, in composizione monocratica, composto con le modalità di cui sopra, le attività di verifica amministrativa che non richiedono alcun giudizio di tipo discrezionale e demandare alla commissione giudicatrice, la valutazione tecnica delle proposte dell'operatore economico, attraverso l'esercizio esclusivo di discrezionalità tecnico-scientifica, o giuridico-finanziaria, ai sensi dell'art. 77 del D. lgs. 50/2016;

Per i contratti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procede come di seguito:

a) il seggio di gara dopo aver ricevuto le offerte, nel termine indicato dal bando o dalla lettera di invito, procede, in seduta pubblica:

- al controllo dei plichi, alla verifica della regolarità dell'invio dell'offerta e del rispetto delle disposizioni generali e di quelle speciali contenute nel bando o nella lettera di invito;



- provvede all'apertura dei plichi delle diverse offerte che di norma contengono tre buste: busta A (documentazione amministrativa), busta B (documentazione tecnica) e busta C (offerta economica);

- disposta l'idonea conservazione delle buste (C) contenenti le offerte economiche, procede quindi all'apertura delle buste (A) contenenti la documentazione amministrativa per verificarne il contenuto e per consentire la successiva verifica dei requisiti generali previsti dalla normativa sui contratti pubblici e dei requisiti speciali, dettati dagli atti di gara, nonché di tutte le altre condizioni dettate per la partecipazione alla gara;

- procede, sempre in seduta pubblica all'apertura delle buste (B), contenenti la documentazione tecnica, per prendere atto del relativo contenuto e per verificare l'effettiva presenza dei documenti richiesti nel bando, nel disciplinare di gara o nella lettera di invito (schede tecniche, relazioni tecniche illustrative, certificazioni tecniche etc.). Tale documentazione è poi conservata in plico sigillato;

b) dopo la preliminare fase di verifica dei contenuti dell'offerta, si passa alla seconda fase di valutazione delle offerte tecniche. A tale seconda fase provvede l'apposita Commissione giudicatrice individuata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016 e nominata con atto del Dirigente del Servizio Risorse e Sistema Informativo su indicazione del Responsabile del procedimento, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La commissione giudicatrice, ricevuta dal seggio di gara la documentazione relativa alle offerte tecniche, in una o più sedute riservate, verifica la conformità tecnica delle offerte e valuta le stesse, assegnando i relativi punteggi sulla base di quanto previsto dalla documentazione di gara;

c) completato l'esame dell'offerta tecnica, il Seggio di gara, alla presenza della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica,

- comunica le valutazioni compiute, dà notizia di eventuali esclusioni e dà lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice sulle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi;

- verifica l'integrità del plico contenenti le buste con le offerte economiche e l'integrità delle singole buste, procede all'apertura delle stesse con la lettura delle singole offerte economiche;


d) a questo punto la Commissione giudicatrice:

- attribuisce i punteggi alle offerte economiche dei concorrenti ammessi sulla base della formula indicata nella documentazione di gara e procede al calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- formula quindi la graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica e per l'offerta economica e individua l'offerta che ha raggiunto il maggiore punteggio complessivo.

Considerata la necessità, per quanto sopra esposto, di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possono essere utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'istituzione



dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del sopra citato decreto (Commissione interna o esterna);

- nelle procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 (Commissione interna).

Alla luce di quanto sopra ricordato, **si reputa opportuno** sottoporre all'attenzione del Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 del D. Lgs. n. 50/2016, la necessità di individuare regole di competenza e trasparenza per la nomina delle commissioni giudicatrici, che, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del decreto sopra citato, "devono essere preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".

Tutto ciò premesso e considerato, si propone l'assunzione di un atto finalizzato a:

1) prendere atto che:

- ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, è necessario individuare regole di competenza e trasparenza per la nomina delle commissioni giudicatrici incaricate di valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa;


- i criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici sono utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del sopra citato decreto;


- nelle procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016;

2) adottare i seguenti criteri di nomina delle commissioni giudicatrici:

a) il Responsabile del procedimento comunica i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, e trasmette i loro curricula al Dirigente del Servizio Risorse e Sistema Informativo, al fine di consentire la pubblicazione degli stessi ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del decreto sopra citato;



- b) non può far parte della Commissione giudicatrice il Responsabile del Servizio Risorse e Sistema Informativo, né alcun altro soggetto che abbia preso parte nella predisposizione dei documenti di gara relativi all'appalto o che potrebbe occuparsi della esecuzione/direzione del contratto;
- c) il RUP non può far parte e della Commissione giudicatrice, ma può svolgere la funzione di Segretario verbalizzante;
- d) i vari dirigenti/responsabili di servizio presiederanno, in alternanza, la Commissione giudicatrice dei vari servizi, evitando che il responsabile presieda la propria Commissione;
- e) fra i componenti della Commissione non deve sussistere alcun vincolo gerarchico, né alcuna altra causa di incompatibilità;
- f) la commissione giudicatrice è nominata con atto del Dirigente del Servizio Risorse e Sistema Informativo, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- g) la commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità, pari a cinque;
- h) per quanto riguarda le procedure di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, o per quelli che non presentano particolare complessità, la commissione è interna, per cui i componenti e i segretari sono selezionati tra il personale dipendente dell'Assemblea Legislativa; il presidente è individuato tra il personale dirigente;
- i) per quanto riguarda le procedure di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016 la commissione è interna, o, qualora il Responsabile del Procedimento reputi che non vi siano membri esperti all'interno dell'Assemblea, la commissione può essere esterna;
- l) la selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione;
- m) i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo;
- n) i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole;
- o) nessun compenso è dovuto al personale interno componente della commissione o del seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della Commissione o del Seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali;
- p) in caso di commissione esterna, il Responsabile del procedimento individua e comunica i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, e trasmette i loro



curricula al Dirigente del Servizio Risorse e Sistema Informativo, al fine di consentire la pubblicazione degli stessi ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del decreto sopra citato. I Commissari esterni sono scelti tra:

- o pubblici dipendenti di ruolo, con la qualifica di funzionari (o equivalente) o dirigenti, in possesso di diploma di laurea, iscritti ad un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;
- o professionisti con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito del settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;
- o docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare.


Ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso secondo le modalità seguenti. Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni, si farà riferimento - per analogia - a quanto riportato dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29 Settembre 2004 nella parte relativa ad "Altre eventuali attività di Commissioni giudicatrici", nel quale si ritiene che, "essendo l'impegno delle Commissioni sostanzialmente indipendente dall'importo dell'appalto, i compensi per dette Commissioni esterne possano essere individuati a vacazione sulla base dell'effettivo impegno temporale profuso". Il Compenso dei commissari esterni all'amministrazione sarà pertanto così definito:

- o Compenso a vacazione (con riferimento all'art. 6 del DM 143/2013, l'importo orario per prestazioni a "vacazione" è fissata per il professionista incaricato, da 50,00 €/ora a 75,00 €/ora) sulla base dell'effettivo tempo dedicato all'attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione;
- o IVA, oneri previdenziali se dovuti;

In considerazione dell'applicazione del principio di contenimento della spesa, è stabilito un tetto massimo per i compensi, secondo la graduazione in funzione del valore dell'appalto e del numero di offerte da esaminare di seguito riportata:

Massimo dei compensi spettanti ai Commissari, gare fino a 10 concorrenti	Massimo dei compensi spettanti ai Commissari, gare da 11 a 20 concorrenti	Massimo dei compensi spettanti ai Commissari, gare da 21 a 30 concorrenti	Massimo dei compensi spettanti ai Commissari, gare da 31 a 50 concorrenti	Massimo dei compensi spettanti ai Commissari, gare oltre 50 concorrenti
€ 3.000,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00

- q) la commissione giudicatrice individua l'offerta economicamente più vantaggiosa entro il termine stabilito dal Responsabile del procedimento. Tale termine può essere prorogato solo una volta, per giustificati motivi;



-
- r) l'atto di nomina della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sono pubblicati sul sito web dell'Assemblea Legislativa, nella sezione Amministrazione Trasparente;
- s) restano ferme tutte le altre disposizioni stabilite dall'art. 77 del Codice dei contratti;
- 3) Di stabilire che la presente disciplina entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione e potrà essere modificata, integrata e sostituita in seguito all'emanazione di linee guida e/o altri atti a carattere generale da parte dell'A.N.A.C. o per altre motivazioni.
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente dell'Amministrazione regionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'Istruttore

Responsabile P.O.I. Gare e appalti pubblici

Fausta Bizzarri

Visto

Il Dirigente del Servizio

Risorse e sistema informativo

dott. Stefano Cardinali

Il Segretario Generale in qualità di

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

dott. Stefano Mazzoni